Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1;** e presso le Librerie depositarie di **Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in **ROMA** - presso la Libreria dello Stato - **Palazzo del Ministero delle Finanze.** La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2518.

Determinazione del contributo dovuto dalla Società per le pubbliche scuole in S. Marcello Pistoiese ai sensi dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduta la deliberazione 3 luglio 1931, del Commissario straordinario per l'amministrazione della Società per le pubbliche scuole in San Marcello Pistoiese, con la quale la Società stessa, eretta in ente morale col R. decreto 25 gennaio 1872, decise di consolidare a favore della locale Regia scuola di avviamento l'annua somma di L. 1200 con effetto dal 1° ottobre 1931;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, la predetta Società ha già debitamente versato il contributo dovuto per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilito in L. 1200 il contributo che, a decorrere dal 1° gennaio 1932, la Società per le pubbliche scuole in San Marcello Pistoiese deve versare annualmente alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 2.

Il versamento del contributo arretrato sarà fatto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente decreto, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi di Firenze per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I contributi successivi saranno invece versati a rate semestrali posticipate entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno.

In caso d'inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2519.

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Montefalcone Valfortore, della provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio Provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Montefalcone Valfortore per l'ex corso integrativo, trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilito in L. 1050 il contributo che il comune di Montefalcone Valfortore, della provincia di Benevento, deve versare alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, per l'anno 1931.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente decreto, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 877.

Facoltà al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione, fino al 31 dicembre 1937-XVI, dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini libici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia;

Visto l'ordinamento di polizia per la Libia, approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' attribuita al Governatore generale della Libia, fino al 31 dicembre 1937-XVI, la facoltà di ordinare nei confronti dei cittadini libici e per qualunque reato commesso anteriormente alla data del presente decreto, la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze già pronunziate.

Art. 2.

La sospensione prevista dall'art. 1 potrà in qualunque momento, fino alla prescrizione dell'azione o della condanna, essere revocata, a giudizio insindacabile del Governatore generale, se il beneficato, con la successiva sua condotta politica e morale, si sia mostrato indegno del beneficio.

Art. 3.

Il provvedimento di sospensione non pregiudica l'esercizio delle azioni civili nascenti dal reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 878.

Estensione alla Libia, con modificazioni, del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, contenente norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale in Tripolitania e Cirenaica;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167, che approva l'ordinamento giudiziario per la Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' esteso alla Libia il R. decreto 21 maggio 1934-XII, numero 1073, contenente le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le controversie previste dal R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, e dall'art. 33 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, in Libia sono decise, nei limiti della rispettiva competenza per valore e per territorio in prima istanza, dai tribunali, dalle sezioni di tribunale e dalle giudicature costituiti ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167, con l'assistenza di due esperti scelti nell'albo di cui agli articoli 30 e 33 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, e, in seconda istanza, dalla Corte d'appello di Tripoli, funzionante come Magistratura del lavoro, costituita ai sensi dell'art. 25 del suddetto R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Qualora per effetto del capoverso dell'art. 3 e della prima parte dell'art. 32 del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, gli esperti non partecipino alla composizione del collegio, la Corte resta costituita ai sensi dell'art. 25 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167.

Art. 3.

Per la formazione dell'albo degli esperti di cui agli articoli 30 e 33 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, i Consigli coloniali dell'economia corporativa trasmetteranno al presidente della Corte d'appello, entro il mese di ottobre, le proposte per i cittadini designati a funzionare da esperti, distinguendoli secondo la loro religione e cittadinanza.

I cittadini italiani libici debbono avere i requisiti prescritti dall'art. 81 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167.

I cittadini proposti sono ripartiti tra gli albi dei tribunali, delle sezioni di tribunale e delle giudicature secondo la loro residenza e divisi in gruppi e sottogruppi secondo le varie specie di imprese esistenti nella giurisdizione dei singoli tribunali, sezioni di tribunale e giudicature.

Il presidente della Corte di appello forma, non oltre il 15 novembre successivo, gli albi medesimi che saranno pubblicati nella sede degli uffici giudiziari ai quali sono destinati.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione, ogni associazione legalmente autorizzata può reclamare contro la formazione di essi. Sui reclami decide la Corte di appello. Contro le decisioni della Corte di appello non sono ammesse impugnative.

Art. 4.

I consiglieri esperti che intervengono nei giudizi di appello nelle controversie indicate nell'art. 2 sono scelti nell'albo di cui all'art. 25 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, tra gli iscritti che hanno la residenza in Tripoli.

Ai medesimi per le controversie suddette spetta la sola indennità giornaliera di cui all'art. 65 del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, ridotta della metà, oltre le altre riduzioni previste nei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 5.

Nei giudizi di appello il presidente della Corte di appello, per ogni causa, forma il ruolo dei consiglieri esperti che viene affisso nell'albo della Corte almeno dieci giorni prima della discussione.

In casi eccezionali, e col consenso delle parti, il presidente può scegliere anche persone non iscritte nell'albo.

Art. 6.

Nelle controversie contemplate dal presente decreto il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie della Libia per le persone residenti nel Regno od in Europa, e in località interne della Colonia o in altre regioni dell'Africa, è quello stabilito dall'art. 121 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167.

Art. 7.

Per la esecuzione dei mezzi istruttori nelle località che non siano sede di uffici giudiziari, il giudice può avvalersi della facoltà di delega consentita dall'art. 131 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167.

Art. 8.

L'appello contro le sentenze dei tribunali, delle sezioni di tribunale e delle giudicature ed il ricorso in Cassazione contro le sentenze della Corte di appello, sono ammessi nei casi, nei termini e nelle forme indicati negli articoli 21, 23 e 28 del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073.

Art. 9.

Quando la sentenza sia cassata, la Corte di cassazione rinvia la causa alla stessa Corte di appello di Tripoli in funzione di Magistratura del lavoro, la quale deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.

Art. 10.

Gli atti e le sentenze nei giudizi preveduti dal presente decreto sono redatti in carta da bollo da L. 3 per i giudizi avanti il tribunale e la giudicatura e da L. 4 per quelli avanti la Corte di appello.

Art. 11.

Per il procedimento nelle cause previste dal presente decreto, ove questo non disponga, si applica l'ordinamento giudiziario della Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167.

Art. 12.

Resta ferma la competenza dei comandanti di porto della Libia, stabilita dalle disposizioni vigenti, in materia di controversie civili.

Art. 13.

Il presente decreto è applicabile al territorio militare del Sud.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1937 XV, n. 879.

Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giulio Romano » di Roma ad accettare una somma per l'istituzione di un premio di studio.

N. 879. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giulio Romano » di Roma viene autorizzata ad accettare la somma di L. 5000 nominali, in cartelle del Prestito redimibile 5 %, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi « Premio di studio Iolanda Crispo », e viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Nomina del dott. Vincenzo Caruso a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il sig. Lanzoni Mario, membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei derivati del latte, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Vincenzo Caruso a membro della Corporazione predetta in sostituzione del sig. Lanzoni Mario, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Caruso è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei derivati del latte, in sostituzione del sig. Lanzoni Mario.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1993)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. rag. Giovanni Lobina fu Raffaele è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2016)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Amatrice (Rieti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. rag. Aladino Rossi è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Amatrice (Rieti).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2017)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Contigliano (Rieti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. rag. Francesco Ferraiolo è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Contigliano (Rieti).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2018)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Luco dei Marsi (Aquila).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. dott. Achille del Cecato è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Luco dei Marsi (Aquila).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2019)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Cercepiccola (Campobasso).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli perchè si proceda alla nomina di un commissario straordinario in luogo del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Cercepiccola (Campobasso);
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Cercepiccola (Campobasso) è sciolto e il sig. Francesco Mariola fu Donatangelo è nominato commissario straordinario della Cassa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2020)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Urbino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Urbino è sciolto e il sig. dott. Alberto Maffei è nominato commissario straordinario dell'Ente predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2021)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Banco di Sicilia;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Francesco Militello fu Andrea è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2030)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fiastra (Macerata) e di Trevi nel Lazio (Frosinone).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Valeri Evangelista per la Cassa comunale di credito agrario di Fiastra (Macerata);

Barbona Natalino per la Cassa comunale di credito agrario di Trevi nel Lazio (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2031)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietralcina (Benevento), S. Caterina Ionio (Catanzaro), S Costantino Calabro (Catanzaro) e di Roseto Valfortore (Foggia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte del Banco di Napoli;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Calandrelli Antonio fu Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Pietralcina (Benevento);
Broussard Pietro fu Saverio per la Cassa comunale di credito agrario di S. Caterina Ionio (Catanzaro);
Lico Cesare di Raffaele per la Cassa comunale di credito agrario di S. Costantino Calabro (Catanzaro);
Verna Donato fu Filippo per la Cassa comunale di credito agrario di Roseto Valfortore (Foggia).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2032)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Cosmo Albanese (Cosenza), di Casabona (Catanzaro), di Castelmezzano (Potenza), di Maratea (Potenza), di Casteldisangro (Aquila), di Episcopia (Potenza), di Monteleone di Puglia (Foggia), di Panni (Foggia), di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) e di Latronico (Potenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Rev. parroco Tocci Gio. Battista per la Cassa comunale di credito agrario di San Cosmo Albanese (Cosenza);
Dott. Zumpano Nicola fu Giacomo per la Cassa comunale di credito agrario di Casabona (Catanzaro);
Amico Vito fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Castelmezzano (Potenza);
Bombace Domenico fu Filippo per la Cassa comunale di credito agrario di Maratea (Potenza);
Lupi Eduardo fu Raimondo per la Cassa comunale di credito agrario di Casteldisangro (Aquila);
Costanza Biagio di Sabatino per la Cassa comunale di credito agrario di Episcopia (Potenza);
Contella Emilio di Francesco Paolo per la Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Puglia (Foggia);
Manuppelli Raffaele fu Orazio per la Cassa comunale di credito agrario di Panni (Foggia);
De Filippis Ennio fu Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo);
Prof. D'Angelo Raffaele per la Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2033)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Riesi (Caltanissetta) e di Scicli (Ragusa).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte del Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Roccella avv. cav. Eugenio di Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Riesi (Caltanissetta);
Vindigni prof. dott. Ignazio di Emanuele per la Cassa comunale di credito agrario di Scicli (Ragusa).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2034)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Soleminis (Cagliari), di Domusnovas (Cagliari) e di Narbolia (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Salis Felice fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari);
Deidda Domenico fu Salvatore per la Cassa comunale di credito agrario di Domusnovas (Cagliari);
Cubadda Giuseppe di Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2035)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cingoli (Macerata), di Vetralla (Viterbo), di Trivigliano (Frosinone) e di Assisi (Perugia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
March. Oddo Raffaelli fu Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata);
Tirasacchi geom. Natale fu Gaetano per la Cassa comunale di credito agrario di Vetralla (Viterbo);
Petocchi comm. Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Trivigliano (Frosinone);
Fiumi geom. Cesare di Ulderico per la Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2036)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Uta (Cagliari), di Selargius (Cagliari), di Laerru (Sassari), di Bessude (Sassari), di Cargeghe (Sassari), di Riola (Cagliari), di Asuni (Cagliari), di Tuili (Cagliari), di Ilbono (Nuoro) e di Aidomaggiore (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Murgia Luigi di Aurelio per la Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari);
Badas Severino di Efisio per la Cassa comunale di credito agrario di Selargius (Cagliari);
Curis Giovanni Maria fu Giov. Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Laerru (Sassari);
Sanna cav. Antonio Maria fu Giov. Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Bessude (Sassari);
Bazzoni Beniamino fu Andrea per la Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe (Sassari);
Carta Pippia Salvatore fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Riola (Cagliari);
Oppus Flavio fu Carlo per la Cassa comunale di credito agrario di Asuni (Cagliari);
Pintori Donato di Paolo per la Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari);
Mereu Giuseppe di Salvatore per la Cassa comunale di credito agrario di Ilbono (Nuoro);
Cadeddu Giovanni fu Basilio per la Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1937-XV.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 31 dicembre 1937-XVI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;
Di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e per le foreste;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge, è consentita, fino al 31 dicembre 1937-XVI, la importazione in esenzione da diritti di confine di altre tonnellate 50.000 (cinquantamila) di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(2064)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 18 giugno 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania, il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei Caduti italiani in Germania e germanici in Italia, durante la guerra mondiale.

(2061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 55 — Numero del certificato provvisorio 4174 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Graif Gina di Carlo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 56 — Numero del certificato provvisorio 13976 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Scoeweger Giuseppe fu Giuseppe — Capitale L. 2.000

Numero d'ordine del registro smarrimenti 57 — Numero del certificato provvisorio 17355 — Consolidato 5 % — Data di emissione 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Dilitz Ferdinando fu Luigi — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 58 — Numero del certificato provvisorio 2238 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1923 Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Camin Tullio di Germano — Capitale L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti 59 — Numero del certificato provvisorio 11576 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Franzoi Fortuna — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 60 — Numero del certificato provvisorio 12978 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Benuzzi Mario di Tullio — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 61 — Numero del certificato provvisorio 2486 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Franchini Fortunato fu Giovanni — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 62 — Numero del certificato provvisorio 23816 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Scandiani Giovanni fu Domenico — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 63 — Numero del certificato provvisorio 219755 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Pesaro — Intestazione: Galeotti Giuseppe fu Giovanni — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 64 — Numero del certificato provvisorio 16266 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Carli Geremia fu Lorenzo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 65 — Numero del certificato provvisorio 10139 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Panificio « Girardi e Giacomini » di Villazzano — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 66 — Numero del certificato provvisorio 4175 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Profaiser Luigi fu Bernardo — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del certificato smarrimenti 67 — Numero del certificato provvisorio 2581 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Poiani Giuseppe fu Giovanni — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 68 — Numero del certificato provvisorio 6698 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Pola — Intestazione: Verch Luigi fu Felice — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

(419) *Il direttore generale:* POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Media dei cambi e dei titoli

del 19 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 83
Francia (Franco)	84, 60
Svizzera (Franco)	435, 25
Argentina (Peso carta)	5, 775
Austria (Shilling)	3, 56
Belgio (Belga)	3, 2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 22
Danimarca (Corona)	4, 189
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 7145
Olanda (Fiorino)	10, 45
Polonia (Zloty)	360, 05
Romania (Leu)	13, 9431
Svezia (Corona)	4, 838
Turchia (Lira turca)	15, 1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	74, 675
Id. 3,50 % (1902)	72, 025
Id. 3,00 % (Lordo)	53, 20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72, 225
Rendita 5 % (1935)	94, 15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101, 65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 90
Id. id. 5 % - Id. 1944	98, 15

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1937-XV del personale delle tasse sugli affari.

Gli impiegati che ritengano di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(2038)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari di Modena e di Torino, per l'anno scolastico 1937-1938.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del R. esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1546 concernente l'ordinamento degli istituti militari, modificato col R. decreto 1° febbraio 1937, n. 264;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende le stesse provvidenze a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione del Capo del Governo ad espletare i concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie di Modena e di Torino, che avranno inizio il 15 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi, per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari di Modena e Torino:

18	allievi al corso dei carabinieri reali	Modena
116	» » » di fanteria	Modena
11	» » » » cavalleria	Modena
8	» » » » commissariato	Modena
32	» » » » amministrazione	Modena
4	» » » » sussistenza	Modena
59	» » » » artiglieria	Torino
15	» » » del genio	Torino

I concorsi hanno luogo per esami, o per titoli, oppure per titoli ed esami, secondo quanto è specificato negli articoli seguenti.

I corsi hanno la durata di due anni, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno. Tutti i corsi avranno inizio il 15 ottobre 1937-XV. Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel R. esercito.

Il numero dei posti messi a concorso può essere aumentato in relazione all'eventuale minor gettito delle altre fonti di reclutamento di cui all'art. 2, numero 1°, lettere *b*) e *c*); numero 2°, lettera *b*) e numero 3°, lettera *b*), e all'art. 3 del testo unico sul reclutamento ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quali risultano sostituiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1.60 (m. 1,70, per i candidati al corso dei carabinieri Reali e m. 1,65, per i candidati al corso di cavalleria);

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà per contrarre l'arruolamento volontario nel R. esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

f) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) alla data del presente decreto;

g) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;

diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;

diploma di licenza di un R. istituto nautico;

diploma di perito minerario rilasciato dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguito rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciato dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguito a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze economiche e commerciali;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze politiche e sociali;

laurea in scienze economiche-marittime;

laurea in chimica industriale;

laurea in ingegneria industriale.

Il possesso del titolo di studio deve essere dimostrato entro il termine stabilito per la presentazione delle domande (31 luglio 1937-XV) salvo quanto è previsto all'art. 9 per i candidati uscenti dalle scuole militari (ex collegi militari).

Non possono quindi concorrere i giovani che dovranno sostenere esami di riparazione nella sessione di autunno del 1937.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata di lire 4 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, deve essere indirizzata al Comando della R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, anche se i corsi prescelti si svolgano presso la R. accademia di artiglieria e genio, in Torino.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire improrogabilmente entro il 31 luglio 1937-XV: al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi per i quali sia in corso la nomina ad aspirante ufficiale; al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati; alle RR. Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) corso prescelto.

E' data facoltà ai candidati ai vari corsi (eccetto di commissariato) di designare in linea subordinata altro corso nel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto. Tali indicazioni potranno essere variate con successiva domanda scritta (carta bollata da L. 4) purchè presentata non oltre il 31 luglio 1937-XV;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indirizzo esatto.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1938-XVI tale certificato col diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita (carta da bollo da L. 8), debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero (carta da bollo da L. 4), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 12), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta da bollo da L. 4) rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta da bollo da L. 4), vidimato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta da bollo da L. 8) del padre o di chi esercita la patria potestà, per contrarre l'arruolamento. Quest'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal prefetto;

h) certificato (carta da bollo da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, attestante la iscrizione al P.N.F., o alla M.V.S.N. o ai G.U.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, ovvero ai reparti avanguardisti. Per i candidati iscritti al P.N.F., ai G.U.F. ed ai Fasci giovanili di combattimento, il documento dovrà essere rilasciato dai segretari federali e per quelli iscritti alla M.V.S.N. od ai reparti avanguardisti, dai rispettivi comandi di legione. Non occorre la legalizzazione della firma del segretario federale. Per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato di iscrizione al P. N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e legalizzato dal Prefetto;

l) domanda (carta bollata da L. 6) diretta al ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi; sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa non occorre domanda, essendo la rinuncia al grado implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari.

I candidati al corso di commissariato potranno produrre inoltre tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo art. 10, lettera *c*).

Ogni candidato dovrà essere munito della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 6.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita preliminare collegiale* (dal 5 al 20 agosto 1937) presso l'ospedale militare della sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di corpo d'armata.

Per i giovani residenti nella Libia, nell'A.O.I. e nell'Egeo, la visita preliminare collegiale avrà luogo presso i rispettivi comandi truppe dei Governi coloniali, o del Governo delle isole italiane dell'Egeo, che provvederanno alle relative comunicazioni.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle RR. Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) *Visita medica di appello.* Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate (dal 3 al 10 settembre 1937) nelle seguenti sedi:

a *Verona* (presso l'Ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati appartenenti ai corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bolzano, Udine e Trieste;

a *Roma* (presso l'Ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati appartenenti ai corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e Sardegna;

a *Napoli* (presso l'Ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati dei corpi d'armata di Bari, Napoli, Sicilia, Libia, A.O.I. ed Egeo.

Il giudizio di appello per i giovani residenti all'estero dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*);

c) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti indistintamente i candidati che non siano stati eliminati dal concorso. Il risultato è inappellabile.

I giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione saranno diramati dal comando della R. accademia di fanteria e cavalleria.

Art. 7.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) per i candidati ai vari corsi (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia,

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, in base ai programmi di cui all'allegato 2;

b) per i candidati al corso di commissariato:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 30 agosto 1937-XV, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di corpo d'armata e presso i comandi delle truppe dei Governi coloniali e del Governo delle isole italiane dell'Egeo, e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le RR. Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena a decorrere dal 5 settembre 1937.

Sono ammessi agli esami orali solo i candidati che abbiano riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. *c*) dell'art. 6, giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 8.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta od orale) avranno riportato votazione non inferiore a 10/20.

Art. 8.

I candidati ai corsi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, ad eccezione degli allievi uscenti dalle scuole militari, saranno sottoposti presso la sede della R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica,* in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno riportato votazione non inferiore a 12/20.

Tale voto non ha peraltro influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente art. 10.

Art. 9.

Gli allievi uscenti delle scuole militari, candidati agli esami di maturità, purchè in possesso dei rimanenti requisiti di cui all'art. 2 e sempre quando ne siano giudicati meritevoli dal comandante della rispettiva scuola, saranno inscritti d'ufficio al concorso.

Essi saranno dispensati dagli esami di concorso, tranne che aspirino all'ammissione ai corsi di artiglieria o del genio, nel qual caso dovranno anche essi sottostare all'esame orale complementare di matematica.

Gli idonei saranno iscritti nelle graduatorie di ammissione alle accademie, con precedenza assoluta sugli altri concorrenti.

Art. 10.

Le ammissioni si effettuano nell'ordine risultante da apposite graduatorie nelle quali i candidati idonei agli esami di concorso (ove prescritti), nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica (ove prescritto), saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per i carabinieri reali, la fanteria, la cavalleria, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° allievi delle scuole militari (ex collegi militari), concorrenti in linea principale, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, con precedenza ai diplomati nella 1ª sessione. A parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani dei caduti in guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e, successivamente, ai più anziani di età;

2° allievi delle scuole militari (ex collegi militari), concorrenti in linea subordinata, in base ai criteri specificati al comma precedente;

3° altri concorrenti in linea principale, in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani dei caduti in guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e, successivamente, agli ufficiali di complemento e ai più anziani di età;

4° rimanenti concorrenti in linea subordinata, in base ai criteri specificati al precedente comma 3°;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° allievi delle scuole militari concorrenti in linea principale, dichiarati idonei nell'esame orale complementare di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 1°;

2° allievi delle scuole militari concorrenti in linea subordinata, in base ai criteri specificati al comma precedente;

3° altri concorrenti in linea principale, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 3°;

4° rimanenti concorrenti in linea subordinata, in base ai criteri specificati al precedente comma 3°;

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea: la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituisce il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera *a*), comma 3°.

Art. 11.

Il Comando della R. accademia di fanteria e cavalleria trasmetterà al Ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie relative a ciascun corso, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un elenco generale dei concorrenti, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Art. 12.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

Art. 13.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1.250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1938-XVI);

b) retta annuale: L. 3.200 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1937-XV);

c) quota annuale di manutenzione corredo: L. 850 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1937-XV).

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Art. 14.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani per la causa nazionale ed a quelli dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi di cui all'art. 9, uscenti dalle scuole militari.

Art. 15.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale e per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale), ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo o a riposo e ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della

M. V. S. N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno (esclusi quelli del corso di commissariato) che nel titolo di studio esibito abbiano riportato otto decimi di media nella prima sessione di esami:

b) agli allievi del 2° anno promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 16.

Per l'anno scolastico 1937-38 saranno conferiti dal ministero 8 posti gratuiti complessivamente tra le due accademie (5 per l'accademia di Modena e 3 per l'accademia di Torino) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere presentate non oltre il 20 agosto 1937-XV alle stesse autorità di cui all'art. 3, che le trasmetteranno entro il 22 dello stesso mese al comando dell'accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso prescelto dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandosene l'ammontare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

ALLEGATO N. 1.

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai corsi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio, di amministrazione e sussistenza.

CULTURA GENERALE

(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1 Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: **5 ore.**

MATEMATICA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi ed angoli - Funzioni trigonometriche - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale).

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione - Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre - La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine e longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. - Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo*:

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici Razze pure e miste Popolazione assoluta e relativa Associazione umana - Stato nazionale Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa

8. *Italia*: sistema alpino; sistema appenninico; limiti; divisioni, valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10 *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2.

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio.

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i numeri 7, 8, 9 e l'altro tra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado - Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazione di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze Similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc. — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazione del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\,\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di h, $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni, teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari, discussione delle soluzioni — costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x = a$, cos $x = a$, tg $x = a$, ctg $x = a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati

Trigonometria sferica.

10. Generalità sui triangoli sferici e sui triedri.

11. Applicazioni su: teorema fondamentale di Eulero — Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangolari.

ALLEGATO N. 3.

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (Ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

ALLEGATO N. 4.

Programma dell'esperimento di educazione fisica per gli aspiranti ai corsi delle varie armi (carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:

a) arrampicata alla fune;

b) salto in lungo minimo m. 3,50;

c) percorso militare con ostacoli.

Il percorso militare con ostacoli è il seguente:

traguardo di partenza: trincea per sei uomini in piedi larga alla superficie m. 2, profonda m. 1,70, con gradino pel tiro, di metri 0,40.

1° *ostacolo* (m. 15 dal traguardo): siepe, alta m. 0,75.

2° *ostacolo* (m. 35 dal traguardo): muro alto m. 1,65 sul quale appoggiano sei assi di equilibrio larghe m. 0,20 e lunghe in modo che l'altra estremità appoggi a terra a m. 8 avanti al muro di sostegno. Le assi di equilibrio devono essere percorse in tutta la loro lunghezza. Chi cade deve tornare indietro e ripetere l'esercizio di equilibrio.

3° *ostacolo* (m. 50 dal traguardo): muro di scalata alto m. 2,50.

4° *ostacolo* (m. 65 dal traguardo): staccionata da volteggio alta m. 1,25.

5° *ostacolo* (m. 85 dal traguardo): fosso largo m. 2.

Traguardo di arrivo: striscia bianca rettilinea, lunga m. 10 e larga m. 0,10

Gli ostacoli debbono superarsi senza perdere la velocità.

La siepe non deve essere superata a piedi uniti ma nel passo di corsa, sollevando il corpo dal terreno di quel tanto che è appena necessario allo scopo; superato l'ostacolo si tocca terra con il piede che non ha dato lo scatto e si prosegue la corsa sino al nuovo ostacolo.

La staccionata deve essere volteggiata e comunque superata di slancio.

Il fosso deve essere superato con un passo di corsa un po' più lungo del normale in modo di giungere all'opposta sponda su di un solo piede, per poter continuare la corsa senza rallentamenti.

La partenza avviene dalla posizione di « in piedi », sul gradino di tiro della trincea.

p. *Il Ministro*: A. PARIANI.

(2029)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Reggello.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO.

Visto l'avviso di concorso in data 9 settembre 1936-XIV, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Reggello;

Visti i decreti Ministeriali, in data 26 gennaio e 29 maggio 1937-XV, coi quali venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Reggello nell'ordine come appresso indicato:

1. Tiberii Menotti, con punti 106 su 150.
2. Di Pierri dott. Michelangelo, con punti 105 su 150, ferito fascista, Marcia su Roma.
3. Calabro Vincenzo, con punti 105 su 150.
4. Spinelli avv. Luigi, con punti 104 su 150.
5. Beltramini avv. Marte, con punti 103 su 150, ferito fascista, ex combattente.
6. Pellegrini dott. Novilio, con punti 103 su 150, croce al merito di guerra, iscritto al P. N. F. dal 1° giugno 1921, coniugato con 4 figli.
7. Guerrini dott. Raffaele, con punti 103 su 150, croce al merito di guerra, ex combattente, coniugato con 1 figlio;
8. Mainella dott. Giuseppe, con punti 103 su 150, ex combattente iscritto al P. N. F dal 30 marzo 1921.
9. Romiti dott. Giovanni, con punti 103 su 150, ex combattente, nato il 1883.
10. Quarato Matteo, con punti 103 su 150, inscritto P. N. F. 30 aprile 1921, nato il 1901.
11. Penasa Lino, con punti 103 su 150, nato il 10 aprile 1887.
12. Lanfranco avv. Giacomo, con punti 103 su 150, nato il 25 gennaio 1889.
13. Vacchiano dott. Ermenegildo, con punti 102 su 150, croce al merito di guerra, iscritto al P. N. F. dal 1° ottobre 1922, coniugato con un figlio.
14. Bonfiglio dott. Serafino, con punti 102 su 150, croce al merito di guerra, iscritto al P. N. F. dal 6 luglio 1922, coniugato.
15. D'Antino dott. Francesco, con punti 102 su 150, croce al merito di guerra, nato il 1890.
16. Cristofoletti Francesco Gilberto, con punti 102 su 150, ex combattente.
17. Gabellini avv. Marino, con punti 102 su 150, coniugato con 8 figli.
18. Pagani dott. Enrico, con punti 102 su 150, coniugato con 3 figli.
19. Iacaruso Iolando, con punti 102 su 150.
20. Dondero dott. Attilio, con punti 100 su 150, 2 croci al merito di guerra.
21. Pazzagli Giovanni, con punti 100 su 150, brevetto Marcia su Roma, ex combattente, coniugato con 2 figli.
22. Russolillo Pacifico, con punti 100 su 150, croce al merito di guerra, iscritto al P. N. F. dal 1° aprile 1921.
23. Bernardoni Gino, con punti 100 su 150, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 6 agosto 1921.
24. Iannuzzi dott. Cosimo, con punti 100 su 150, ex combattente, coniugato con 3 figli.
25. Rosolia dott. Giovanni, con punti 100 su 150, ex combattente, coniugato con 2 figli.
26. Innocenti Pratesi dott. Egidio, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato il 14 maggio 1900.
27. Pollidori Giuseppe, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato il 23 novembre 1900.
28. Marchitto dott. Albenzio, con punti 100 su 150, coniugato con 2 figli.
29. Puglisi dott. Giov. Battista, con punti 100 su 150, coniugato.
30. Cirelli Giuseppe, con punti 100 su 150.
31. Del Bene dott. Giovanni, con punti 99 su 150, brevetto Marcia su Roma; iscritto al P. N. F. dal 15 dicembre 1920.
32. Lippi dott. Filippo, con punti 99 su 150, ex combattente; coniugato con 6 figli.
33. Fangani Giovanni con punti 99 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1922, coniugato con 6 figli.
34. Pietroiusti Cesare con punti 99 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° agosto 1922, coniugato con 2 figli.
35. Imondi Romeo con punti 99 su 150, ex combattente.
36. Iacona dott. Giovanni, con punti 99 su 150, coniugato con 4 figli.
37. Vasta dott. Rosario, con punti 99 su 150.
38. Cerioni dott Marino, con punti 98 su 150, croce al merito di guerra, coniugato con 5 figli.
39. Bozzini Giulio, con punti 98 su 150, croce merito guerra.
40. Quattrocchi dott. Ignazio, con punti 97 su 150, invalido di guerra.
41. Zito dott. Ludovico, con punti 97 su 150, croce al merito guerra; coniugato con 5 figli.
42. Russo Nazario Corradino, con punti 97 su 150, croce al merito di guerra
43. Tassinari Giuseppe, con punti 97 su 150, ex combattente; coniugato con 2 figli, nato il 1891
44. Romagnoli dott. Fausto, con punti 97 su 150, ex combattente; coniugato con 2 figli, nato il 1896.
45. Pianigiani Quintilio, con punti 97 su 150, iscritto al P. N. F. dal 1° settembre 1920; conugato con 2 figli.
46. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 97 su 150, nato il 1887.
47. Scalera dott. Giuseppe, con punti 97 su 150, nato il 1901.
48. Bordin Emilio, con punti 96 su 150, croce al merito di guerra, coniugato con 3 figli.
49. Bucciarelli Sergio, con punti 96 su 150, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 10 aprile 1921.
50. Balducci Ottavio, con punti 96 su 150.
51. Milanta Eriberto, con punti 95 su 150, medaglia di bronzo al valor militare, croce al merito di guerra.
52. Francani Vittorio, con punti 95 su 150, brevetto della Marcia su Roma, iscritto al P. N. F. dal 19 novembre 1920, coniugato con 1 figlio.
53. Bertini Amedeo, con punti 95 su 150, croce al merito di guerra, iscritto al P. N. F. dal 1° aprile 1921.
54. Spisani Gilberto, con punti 95 su 150, croce al merito di guerra.
55. Scalcione Umberto, con punti 95 su 150, ex combattente, coniugato con 4 figli.
56. Mucci Oscar, con punti 95 su 150, ex combattente, coniugato con 3 figli.
57. Garella dott. Domenico, con punti 95 su 150, ex combattente, coniugato con 2 figli.
58. De Santis Dario, con punti 95 su 150, iscritto al P.N.F. dal 7 febbraio 1920.
59. Cittadini dott. Viscardo, con punti 95 su 150, coniugato con 5 figli.
60. Pennacchia Aurelio, con punti 95 su 150, coniugato con 3 figli.
61. Sperduti Tullio, con punti 95 su 150, coniugato con 2 figli, nato il 1896.
62. Reffo Giovanni, con punti 95 su 150, coniugato con 2 figli, nato il 18 marzo 1901.
63. Tusoni Romolo, con punti 95 su 150, coniugato con 2 figli, nato il 25 ottobre 1901.
64. Curzi Curzio, con punti 95 su 150, coniugato.
65. Cantarini Giulio, con punti 95 su 150, nato il 1901.
66. Modugno Francesco, con punti 95 su 150, nato il 9 marzo 1902.
67. Innocenzi Giulio, con punti 95 su 150, nato il 6 aprile 1902.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 8 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1973)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.